

VERBALE D'ACCORDO

Il giorno 15.4.1982 tra

la Ditta EUROPORK S.P.A. rappresentata dal Sig. VARINI MARCO e assistita dal dr. D'AUTILIA FRANCESCO dell'A.P.I. di Modena

e

i lavoratori dell'Azienda rappresentati dal C.d.F. nelle persone dei Sigg. BENEDETTI IVANO e VENTURELLI RENATO assistiti dal Sig. BORRI ATHOS della Segreteria della F.I.L.I.A. si è stipulato il presente accordo aziendale.

1) PROSPETTIVE PRODUTTIVE - OCCUPAZIONE

La Direzione dell'Azienda fornirà preventivamente al C.d.F., su richiesta dello stesso, informazioni globali previsionali riguardanti le prospettive produttive, programmi di investimento, programmi di investimento che comportino diversificazioni produttive e/o eventuali nuovi insediamenti industriali, le modifiche dell'organizzazione del lavoro, e delle tecnologie che comportassero rilevanti riflessi sull'occupazione.

In relazione ai problemi occupazionali l'Azienda ribadisce la disponibilità a mantenere l'impegno del turn-over, favorendo, nel caso di nuove assunzioni e nel rispetto delle leggi che regolano il collocamento, precise figure professionali di personale proveniente da aziende in crisi.

2) ORARIO DI LAVORO

La riduzione del monte ore annuo di 36 ore ex art.13 C.C.N.L. verrà concordata dalla Direzione della Azienda e dal C.d.F. a titolo di riposi individuali o collettivi tenendo conto delle necessità tecnico-produttive e dei periodi di maggiore intensità produttiva.

3) FERIE

La Direzione aziendale riconosce il godimento di un periodo continuativo di ferie fino ad un massimo di 3 (tre) settimane per tutti i dipendenti. I criteri di godimento saranno oggetto di esame congiunto e tempestivo fra le parti che individueranno soluzioni idonee a garantire comunque la funzionalità aziendale.

4) SERVIZIO MENSA

Per tutti i dipendenti della Ditta EUROPORK S.P.A. con decorrenza 1.4.1982 viene stabilito e concordato che per il concorso in spesa per la consumazione del pasto ( presso la mensa aziendale della Ditta IN.AL.CA) la quota a loro carico sarà di L.800 in cifra fissa e uguale per tutti per un pasto giornaliero completo. Con decorrenza 1.1.1983 la predetta quota per tutti i lavoratori che usufruiranno di detto servizio passerà a L.1000 in cifra fissa.

5) INDENNITA' CARNE E DISAGIO

Il valore dell'indennità sostitutiva dei generi in natura di cui all'art.48 del C.C.N.L. vigente, attualmente in vigore per tutti i dipendenti nella cifra di L.20.000 mensili, verrà elevata a L.25.000 a decorrere dal 1.3.1983 .

Tale indennità sarà corrisposta su indennità di licenziamento e dimissioni e sarà utile alla definizione del salario valevole per integrazione di malattia e infortunio.

L'indennità disagio, ex art.30 C.C.N.L. vigente, rimane determinato nella cifra di L.15.000 e verrà corrisposta solamente sulle ore di effettivo lavoro prestato.

6) SALARIO AZIENDALE

A decorrere dall'1.4.1982 viene instaurato un 3° elemento assorbibile così riparametrato:

1° livello	L.40.000
2° "	L.33.000
3A "	L.29.000
3° "	L.26.000
4° "	L.24.000
5° "	L.22.000
6° "	L.20.000

Le predette somme verranno utilizzate per i trasferimenti previsti dall'art.24 C.C.N.L. vigente.

A far data dall'1.4.1982 il premio di produzione attualmente fissato in L.74.000 in cifra fissa ed uguale per tutti, verrà elevato ai seguenti importi:

dall'1.4.1982	L.82.000 (ottantaduemila)
dall'1.1.1983	L.90.000 (novantamila)
dall'1.1.1984	L.100.000 (centomila)

7) UNA-TANTUM

A copertura del periodo referentesi al mese di marzo 1982 verrà corrisposta a tutti i dipendenti, a titolo di una tantum, una cifra irripetibile di L.30.000 (trentamila).

8) DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo entra in vigore dall'1.4.1982 e scadrà il 28.2.1985

Letto, approvato e sottoscritto.